

Concordato minore per debiti da fideiussioni a favore di società e debiti promiscui

Concordato minore – Debiti promiscui derivanti da rilascio di fideiussioni in favore di società e da esposizioni personali – Definizione con un'unica procedura - Ammissibilità

È ammissibile il concordato minore proposto ai sensi degli artt. 74 e segg. CCI da persona fisica la cui posizione debitoria deriva in gran parte da fideiussioni prestate in favore di una società di capitali di cui deteneva la maggioranza delle quote e, in misura marginale, da debiti personali.

Non osta alla ammissione alla procedura di concordato minore la circostanza che il debitore intenda unitariamente definire la propria posizione debitoria derivante sia da debiti personali sia da debiti di natura non consumeristica atteso che gli artt. 74 co. 1 e 2 co. 1 lett. c) fanno riferimento unicamente alla tipologia del singolo debitore.

N. 1-23 p.u.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Ufficio Procedure Concorsuali**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 1-23 p.u. promosso da:

P. A. (nata a M. il ... e residente a M., via ...; C.F.: ...) con il patrocinio dell'avv. I. B. e dell'avv. C. S. S., elettivamente domiciliata in ...presso lo studio dei predetti difensori come da mandato redatto su foglio separato e allegato al ricorso;

RICORRENTE

Oggetto: concordato minore

ooooooo

- letto il ricorso n. 1/23 p.u. concernente il concordato minore presentato in data 10-1-2023 da P. A. ai sensi degli artt. 74 e segg. CCI, proposta che prevede l'apporto di finanza esterna (€ 30.000,00) messo a disposizione da parte di un familiare;
- visto il proprio decreto in data 17-1-2023 con il quale la procedura è stata dichiarata aperta;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che la ricorrente risiede in M., via ...;
- esaminata la relazione redatta dal nominato O.C.C. avv. P. F. e datata 5-1-2023;
- rilevato che l'istante (la cui fonte di reddito è costituita dalla retribuzione derivante da rapporto di lavoro subordinato ed il cui nucleo familiare è composto da quattro persone di cui tre -marito e figli- prive di reddito) ha chiesto di definire l'intera sua posizione debitoria concernente passività sia personali sia derivanti dalle esposizioni fideiussorie in favore di una società di capitali e, in subordine, quella riguardante queste ultime;
- ritenuta l'ammissibilità giuridica del concordato in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 74 e segg. CCI, posto che l'istante rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI (e cioè in quella residuale costituita da "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o

insolvenza”) non potendo qualificarsi come consumatore atteso che la sua situazione debitoria deriva in gran parte (per il 97,22%) da debiti di garanzia prestati in favore della L... s.r.l. di cui essa deteneva il 55% delle quote, derivando quindi dal rilascio di atti (di garanzia) funzionali allo svolgimento dell’attività professionale svolta dalla predetta società (cfr. Cass. 3-12-2020 n. 27618; Cass. 16-1-2020 n. 742; Cass. 31-10-2019 n. 28162; Cass. 15-10-2019 n. 25914; Cass. 13-12-2018 n. 32225; Corte Giust. U.E. 19-11-2015 -causa c 74/15; Corte Giust. U.E. 14-9-2016 causa c 534/15);

- osservato altresì che non ricorrono le condizioni ostative di cui all’art. 77 CCI e che è stata allegata la documentazione prescritta per legge;

- considerato che non osta alla ammissione alla procedura la circostanza che la ricorrente intenda unitariamente definire la propria posizione debitoria che deriva sia da debiti personali sia da debiti di natura non consumeristica atteso che gli artt. 74 co. 1 e 2 co. 1 lett.

c) fanno riferimento unicamente alla tipologia del singolo debitore (qualificato nel caso di specie come “altro debitore” e non come “consumatore”), interpretazione questa che appare conforme sia al principio costituzionale di ragionevole durata del processo (v. art. 111 co. II Cost.) sia a quello generale di ragionevolezza sia infine alla indicazione contenuta nell’art. 24 della direttiva UE 1023/2019 e nel considerando n. 84 della stessa ove si raccomanda (sia pure ai fini della esdebitazione) la trattazione in un’unica procedura della ristrutturazione dei debiti aventi natura personale e professionale (in proposito va notato che varie decisioni di merito hanno ammesso la definizione dei debiti c.d. promiscui nell’ambito di un’unica procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore: cfr. Trib. Reggio Emilia 13-2-2023; Trib. Napoli Nord 12-11-2022; Trib. Reggio Emilia 20-10-2022 e, con riguardo alla disciplina di cui alla legge n. 3/2012, v. Trib. Caltanissetta 1-6-2022. In proposito si veda altresì Cass. 1-2-2016 n. 1869), rilevandosi che una soluzione diversa comporterebbe un allungamento dei tempi di definizione processuale, un aggravio delle pendenze giudiziarie e determinerebbe un ingiustificato aumento di costi sia per la debitrice che per i creditori;

- osservato che ogni altra soluzione possibile (liquidazione controllata ovvero accesso diretto alla esdebitazione) comporterebbe l’introito di somme assai inferiori (ovvero di nessuna somma nel caso della esdebitazione) sicché deve ritenersi che la proposta concordataria aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;

- rilevato che la ricorrente versa in una situazione incolpevole di sovraindebitamento (derivando dalle avverse condizioni di mercato in cui è venuta a trovarsi la società sopra menzionata), tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 2 e segg. del ricorso e alle pagine 6 e segg. della relazione dell’O.C.C.;

- considerato che il gestore della crisi ha indicato le cause del sovraindebitamento (individuandole nella prestazione di fidejussioni rilasciate in favore della società L... s.r.l., dichiarata fallita e di cui l’istante era socia, con quote pari al 55%, insieme al marito) e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, attestato, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi, la ragionevole fattibilità del concordato minore ed evidenziato infine la convenienza della proposta concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria e ciò in ragione dell’apporto di finanza esterna;

- rilevato che l’importo destinato al soddisfacimento dei creditori è stato determinato anche tenendo conto di quanto necessario al sostentamento del nucleo familiare della ricorrente;

- rilevato che il concordato proposto prevede, entro il termine di un mese dalla omologa del concordato, il totale pagamento delle spese predette (peraltro accollatesi da un familiare), il soddisfacimento integrale del creditore privilegiato nonché il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 2,72%;

- osservato che nessuno dei creditori, ritualmente avvisati, ha contestato la convenienza della proposta;

- rilevato che la proposta di concordato, come attestato dall'O.C.C. con relazione del 18-2-2023, ha ottenuto il voto favorevole del 79,47% dei creditori;
- ritenuto che, stante l'accoglimento della domanda principale, ogni altra domanda formulata in via subordinata deve ritenersi assorbita;
- ritenuto che nessuna statuizione debba essere adottata in ordine alle spese non essendo state proposte opposizioni;

P.Q.M.

- visto l'art. 80 CCI così provvede:
- omologa il concordato minore presentato il 10-1-2023, ai sensi dell'art. 74 co. 1 CCI, da P. A. (nata a M. il ... e residente a M., via ...; C.F.: ...);
- nomina Giudice Delegato il dott. Mauro P. Bernardi;
- dispone che della domanda del debitore e della presente sentenza sia data pubblicità mediante inserimento di succinto estratto sul quotidiano la Voce di Mantova a cura dell'O.C.C. avv. P. F. (con studio in M., P. ...; C.F.: ...) che dovrà inoltre dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori;
- conferma che, sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventerà definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- prescrive che l'O.C.C. vigili sull'esatto adempimento del concordato e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- stabilisce che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice così come la cancellazione delle formalità secondo quanto previsto dall'art. 80 CCI;
- dispone che, terminata l'esecuzione, l'O.C.C., sentita la ricorrente, presenti al giudice una relazione finale;
- rammenta che il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato;
- dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito e al P.M. in sede nonchè per gli adempimenti di competenza.

Mantova, 27 febbraio 2023.

Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi